

Condizioni contrattuali per lo sviluppo sito web Fondo Comuni Confinanti

* * *

1. Oggetto della fornitura

- 1.1. Realizzazione del sito web del Comitato Paritetico di gestione dell'Intesa sottoscritta in data 19/09/2014 riguardante la gestione delle risorse finanziarie di cui all'art.2, c. 117 e 117bis della legge 23/12/2009, n. 191 (d'ora in avanti "Intesa per il Fondo Comuni confinanti" - Intesa).
- 1.2. Il sito web ha la funzione di fornire informazioni sull'attività del comitato, sui riferimenti normativi e sugli adempimenti procedurali relativi all'Intesa, e dovrà altresì consentire, in una apposita area riservata, lo scambio di documentazione fra i componenti del Comitato Paritetico e la Segreteria Tecnica del Comitato stesso.
- 1.3. Il progetto di sviluppo del sito web deve prevedere:
- a) progettazione della struttura informativa (dei contenuti) e della struttura di navigazione del sito. Una ipotesi preliminare del tutto orientativa e non vincolante della struttura informativa di seguito riportata:

Livello 1	Livello 2
Chi siamo	composizione del comitato presidente comuni di confine comuni contigui
Normativa, atti, regolamenti e informazioni	Documentazione normativa deliberazioni Graduatorie FAQ
Progetti	Mappa interattiva dei progetti Schede dei singoli progetti
Area riservata (accesso con log-in)	Area Download Gestione documenti Dati di dettaglio sui progetti
news	Avvisi Comunicati stampa
contatti	Segreteria Tecnica Sportelli dedicati Segreteria del presidente

- b) definizione della proposta grafica e progettazione dei modelli di layout di

presentazione dei contenuti in accordo alla struttura informativa di cui al punto precedente;

- c) Sviluppo del sito web in accordo a quanto risultante dai punti precedenti;
- d) Definizione delle modalità di caricamento dei contenuti da parte della Segreteria Tecnica dell'Intesa.

2. Linee guida di realizzazione

- 2.1. Il sito dovrà essere sviluppato in stretto contatto con la Segreteria Tecnica del Comitato dell'Intesa.
- 2.2. Il sito dovrà essere realizzato con un prodotto (CMS) di ampia diffusione, non proprietario, non soggetto a costi di licenza e di semplice utilizzo ma dotato di tutte le principali funzionalità fra cui:
 - a) definizione di modelli di pagine;
 - b) definizione di diversi livelli di autorizzazione degli utenti;
 - c) possibilità di definire un flusso di autorizzazione alla pubblicazione dei contenuti;
 - d) utilizzo e gestione dei tag;
 - e) indicizzazione e ricerca dei contenuti;
 - f) possibilità di caricare e scaricare documenti (diversi formati, tra cui il PDF);
 - g) integrazione con i principali social network;
 - h) statistiche di visite del sito.
- 2.3. Il sito dovrà prevedere l'importazione dei dati relativi ai progetti finanziati sul territorio e ai relativi importi, disponibili sul database gestito dalla Segreteria Tecnica del comitato paritetico.
- 2.4. Il sito dovrà consentire la rappresentazione dei dati dei progetti di cui al punto precedente su una mappa interattiva, inclusa la possibilità di attivare filtri di selezione alla visualizzazione e consentire l'apertura di schede di dettaglio sui singoli progetti.
- 2.5. Il sito dovrà essere realizzato in modalità responsive, ovvero con la possibilità di essere visualizzato, adattando il layout, su tutti i tipi di dispositivi (desktop, tablet, smartphone).

3. Assistenza, manutenzione e hosting

- 3.1. La manutenzione dovrà includere tutte le manutenzioni correttive per malfunzionamenti del software e l'upgrade del software a versioni successive che dovessero essere rilasciate nel corso del periodo.
- 3.2. Per l'assistenza agli utenti vanno specificati gli orari di disponibilità del servizio che comunque dovranno prevedere una disponibilità minima di 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, l'organizzazione dell'orario verrà concordato in sede di esecuzione.
- 3.3. Il tempo massimo di ripristino per malfunzionamenti bloccanti è di 24 ore. Il tempo massimo di ripristino per malfunzionamenti non bloccanti è di 48 ore.

- 3.4. Nel servizio di hosting deve essere compresa la fornitura del servizio di backup e ripristino. Copia del backup dovrà essere fornita, su richiesta, alla Segreteria Tecnica.
- 3.5. Il servizio di assistenza verrà attivato, previa comunicazione scritta, ad avvenuta verifica della conformità della fornitura del sito.
- 3.6. L'attività di manutenzione evolutiva verrà attivata previa separata richiesta.

4. Tempi di realizzazione

- 4.1. Il sito web dovrà essere realizzato entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto.
- 4.2. In caso di ritardo nell'espletamento delle attività richieste, l'Amministrazione provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R l'Impresa esecutrice, fissando contestualmente un termine finale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere all'obbligazione.
- 4.3. Scaduto il termine di cui al comma 1 e qualora non sia stata concessa dall'Amministrazione una eventuale proroga del medesimo, verrà applicata la penale dell'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo; il relativo importo sarà trattenuto sulle competenze spettanti all'Impresa esecutrice in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
- 4.4. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi del comma 2, superi il 10 % dell'importo contrattuale ovvero in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ciascuno dei termini concordati con l'Impresa esecutrice, la stessa procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

5. Costi di realizzazione e canone di assistenza, manutenzione e hosting

- 5.1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'Impresa esecutrice in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo della fornitura quindi è da intendersi come invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo delle spese per la registrazione del dominio nonché di quant'altro necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
- 5.2. Il corrispettivo indicato in sede di offerta e i relativi prezzi applicati non potranno comunque subire alcuna variazione.
- 5.3. Le variazioni nelle prestazioni oggetto del presente contratto, intervenute per circostanze obiettive, vincolano i contraenti entro il limite di un quinto del valore originario e verranno affidate con atto di sottomissione.
- 5.4. Oltre detto limite, le Parti possono recedere dal contratto e restano obbligate per le sole prestazioni a cui sono rispettivamente tenute alla data del recesso.
- 5.5. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera e) della l.p. n. 23/1990, si potranno affidare forniture di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste nel precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 % (cinquanta per

cento) dell'importo di quello originario.

6. Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

- 6.1. L'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo per la fornitura del sito in un'unica soluzione, mentre per il servizio di manutenzione correttiva, assistenza ed hosting si liquiderà con cadenza annuale.
- 6.2. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte dell'Amministrazione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
- 6.3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Impresa esecutrice.
- 6.4. L'Amministrazione provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
- 6.5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*) in caso di ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva il soggetto aggiudicatore trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal soggetto aggiudicatore direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- 6.6. Ciascuna fattura dovrà essere poi prodotta in formato elettronico secondo un apposito standard denominato FatturaPA e trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio - SdI, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 209 a 214, e del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata ciascuna fattura corrisponde a "A88KDO" e costituisce un'informazione obbligatoria della fattura elettronica rappresentando l'identificativo necessario al Sistema di Interscambio - SdI per identificare il pagamento.

7. Controlli sull'esecuzione del contratto

7.1. L'ente che affida la fornitura

- a) si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Impresa, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
- b) evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Impresa esecutrice sarà chiamata a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

c) si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

8. Proprietà dei prodotti

8.1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, dominio incluso.

8.2. L'Impresa esecutrice dovrà comunicare preventivamente all'Amministrazione l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

9. Tracciabilità dei flussi finanziari

9.1. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

9.2. L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione al soggetto aggiudicatore ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

10. Disposizioni anticorruzione

10.1. L'impresa con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con es dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

10.2. L'impresa con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

10.3. A tal fine l'Impresa da atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

10.4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai comuni 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni